



Tribunale Ordinario di Milano

Sezione Lavoro

Il Giudice Dott. Antonio Lombardi, a scioglimento della riserva del 14/8/2025,
letti gli atti e i documenti della causa iscritta al n. 5219/2025 RGL pendente

tra

RLST - [REDACTED]

- ricorrente -

con l'intervento *ad adiuvandum* di **FILCAMS CGIL PALERMO, NIDIL CGIL PALERMO, FILT
CGIL PALERMO**

- intervenienti volontari -

e

[REDACTED] **S.R.L.**

- resistente -

rileva quanto segue.

Con ricorso *ex art. 669-quater* c.p.c. in corso di causa, depositato in data 4/7/2025, [REDACTED]
[REDACTED] in qualità di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST) della società
convenuta per le province di Palermo e Trapani, premetteva di aver proposto ricorso ordinario *ex art.*
50 d. lgs. n. 81/08, nel quale domandava l'adozione di provvedimenti idonei atti a consentirgli di
esercitare la propria funzione informativa e consultiva in favore dei *rider* locali in materia di salute e
sicurezza.

Evidenziava che, nelle more del giudizio, l'Italia era stata investita da ondate di calore che
rendevano urgente e indifferibile l'adozione di provvedimenti a tutela della salute dei lavoratori esposti
al rischio climatico. In particolare, secondo la letteratura medica richiamata, i *rider* dovevano ritenersi
esposti a plurimi rischi legati alle particolari modalità di svolgimento della prestazione di lavoro e al
fattore climatico (umidità, ondate di calore ed eventi meteorologici estremi collegati al clima), causa
dell'incremento degli infortuni e di gravi alterazioni psico fisiche (collasso, disidratazione e sincopi),
nonché di rischi di tumore alla pelle per esposizione ai raggi UV.





In punto di *fumus boni iuris*, deduceva che il rapporto di lavoro dei *rider* della convenuta, in considerazione delle modalità standardizzate ed eterodirette della prestazione, doveva ritenersi di natura subordinata o, alternativamente, parasubordinata. Evidenziava l'assenza di alcun rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nominato o eletto dagli oltre 7.000 *rider* (di cui oltre 1.000 nella regione Sicilia), sul fallace presupposto dell'assenza di vincoli in materia di salute e sicurezza nei confronti di tale categoria che, tuttavia, indipendentemente dalla qualificazione del rapporto come subordinato o etero organizzato aveva diritto all'integrale applicazione del d.lgs. n. 81/08 o, comunque, a modalità lavorative che garantissero il diritto fondamentale alla salute e sicurezza.

In punto di *periculum in mora*, richiamava la notoria emergenza climatica e i gravissimi rischi per la salute derivanti dalle ondate di calore che avevano investito il territorio nazionale, causando decessi e collassi di lavoratori per *shock* termico.

Chiedeva, alla luce di quanto allegato e dedotto, ordinare a [REDACTED] s.r.l.:

«- di convocare con effetto immediato il Sig. [REDACTED] nella sua qualità di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale per il comparto terziario di Palermo e Trapani e di avviare con lo stesso un immediato confronto e una consultazione preventiva sui rischi per la salute e sicurezza dei rider derivanti dalle ondate di calore;

- di integrare, sentito il RLST, con effetto immediato, il documento di valutazione dei rischi anche relativamente ai criteri impiegati in conformità all'art. 28 d.lgs 81/08, secondo comma lett. a), con riferimento ai rischi per la salute e sicurezza dei rider derivanti dalle ondate di calore tenuto conto dell'età, del genere, della condizione di maternità e gravidanza, della provenienza geografica e della tipologia contrattuale.

- di integrare, sentito RLST, il documento di valutazione dei rischi indicando e prevedendo, a seconda dei diversi livelli di rischio da ondate di calore, le misure anche organizzative idonee a eliminare e/o ridurre i rischi come richiesto nel giudizio di merito e prevedendo in caso di attività i dispositivi di protezione adeguati implicanti la consegna di abbigliamento idoneo, la somministrazione di forme di adeguata idratazione, creme protettive e sali minerali.

- di individuare, sentito il RLST le procedure e le modalità informative e di formazione dei rider, tenuto conto dei fattori di cui al d.lgs 81/08 (età, genere, gravidanza e maternità, provenienza geografica e tipologia contrattuale) relativamente ai rischi specifici ai quali sono esposti derivanti dall'esposizione alle ondate di calore».





Con provvedimento *inaudita altera parte* del 08/07/2025, con contestuale fissazione di udienza, questo giudice ordinava a [REDACTED] s.r.l.:

- di convocare con effetti immediati il Sig. [REDACTED] nella sua qualità di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale per il comparto terziario di Palermo e Trapani e di avviare con lo stesso un immediato confronto e una consultazione preventiva sui rischi per la salute e sicurezza dei *rider* derivanti dalle ondate di calore, tenuto conto dell'età, del genere, della condizione di maternità e gravidanza, della provenienza geografica e della tipologia contrattuale;

- di mettere a disposizione dei *rider* adeguati dispositivi di protezione e idoneo abbigliamento protettivo, somministrando ai medesimi forme di adeguata idratazione, creme protettive e sali minerali.

In data 21/07/2025 veniva depositato ricorso ai sensi dell'art. 669-*duodecies* c.p.c. ad opera del ricorrente [REDACTED] nel quale, censurata l'omessa o incompleta attuazione del decreto *inaudita altera parte*, chiedeva dettarsi le specifiche modalità di esecuzione del provvedimento e in particolare:

- relativamente al confronto sulle ondate di calore e i rischi alla salute disporre in capo al RLST la facoltà di avvalersi durante la consultazione di esperti in materia di salute e sicurezza, medico legale e di soggetti a conoscenza del modello organizzativo della società da questi liberamente scelti;
- disporre lo svolgimento del confronto nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede secondo modalità di tempo e di contenuto appropriato allo scopo con livelli pertinenti di direzione e rappresentanza rispetto all'argomento trattato tenuti a valutare e fornire una risposta scritta e motivata sui rilievi e le richieste del RLST sui temi di cui all'ordinanza cautelare;
- predisporre una registrazione ovvero un'adeguata e completa verbalizzazione degli incontri;
- relativamente alla consegna dei dispositivi di protezione disporre la nomina, quale commissario *ad acta*, dell'ispettorato del lavoro di Palermo e Trapani, ovvero della Croce Rossa Italiana o altro soggetto per provvedere a cura e spese della società alla predisposizione di presidi territoriali per la consegna dei dispositivi di protezione individuale come indicati nell'ordinanza (acqua, creme solari protettive, abbigliamento protettivo) ai *rider* della città di Palermo e di Trapani impegnati nelle consegne della convenuta e alla trasmissione del verbale relativo alle carenze riscontrate e delle attività svolte alla Procura della Repubblica competente ai fini dei provvedimenti del caso, fino alla completa messa a disposizione da parte della società;





- in alternativa, ordinare alla società di costituire presidi attivi in ogni quartiere delle città di Palermo e di Trapani durante le ore previste per il servizio di consegna dove mettere a disposizione dei *rider* impegnati nelle attività della società i DPI di cui all'ordinanza;
- disporre la condanna della società convenuta al pagamento di una *astreinte* avente capacità dissuasiva nella misura di € 100,00 per ogni *rider* della città di Palermo e Trapani che abbia effettuato una consegna negli ultimi 30 giorni per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione delle misure attuative, decorsi tre giorni dalla notifica del decreto *ex art. 669-duodecies* c.p.c.
- disporre l'attuazione del provvedimento cautelare stabilendo in ogni caso le misure di giustizia.

La richiesta di emissione di decreto *inaudita altera parte* veniva dichiarata inammissibile da questo giudice, che riservava ogni valutazione nel contraddittorio delle parti e disponeva la convocazione delle medesime per l'udienza del 12/08/2025, fissata per la discussione del ricorso *ex art. 669-quater* c.p.c.

Costituitasi con memoria del 6/8/2025 [REDACTED] s.r.l. preliminarmente evidenziava di avere dato tempestiva e completa esecuzione all'ordine del Tribunale, provvedendo alla convocazione di [REDACTED] nella data del 24/7/2025, rimettendo allo stesso il «documento ricognitivo del rischio relativo ai *rider*», ovvero una rielaborazione dell'estratto del DVR, organizzando un corso di formazione sullo *stress* termico con individuazione delle misure di prevenzione, introducendo contributi per il rimborso di acqua, sali minerali, e per l'acquisto di una borraccia.

Deduceva l'insussistenza del *fumus boni iuris*, principalmente in ragione dell'esistenza di un rapporto di lavoro autonomo tra la società e la platea dei *rider*, senza alcuna connotazione di esclusività, in ragione dell'assoluta libertà di determinazione del prestatore di lavoro in ordine al se e al quando effettuare il servizio, essendo eliminato il meccanismo di prenotazione dello *slot* e di valutazione premiale.

Evidenziava, inoltre, sul medesimo aspetto, che presso la società esisteva un RLS che svolgeva la propria funzione tanto a favore dei lavoratori subordinati che dei *rider*, che l'art. 48 del d.lgs. n. 81/08 prevede che il RLST eserciti le competenze del RLS con riferimento alle aziende o unità produttive nelle quali non sia stato eletto il RLS, che il RLST doveva ritenersi palesemente carente di qualsiasi legittimazione, trattandosi di lavoratori autonomi, per i quali non era prevista la nomina di alcun responsabile per la sicurezza. Censurava, inoltre, il difetto del requisito della rappresentatività, trattandosi di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale per la provincia di Palermo e Trapani per il comparto terziario all'interno dell'ente bilaterale terziario (Ebit), costituito dalle





associazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL Commercio, applicato ai soli dipendenti diretti e non ai *rider*, il cui rapporto era regolato dal CCNL *Rider*.

Assumeva, infine, l'insussistenza del requisito del *periculum in mora*, atteso che risultavano adottate le misure di tutela dei *rider* rispetto all'esposizione, che nessun *rider* era obbligato a lavorare nelle ore più calde né vi era alcuna conseguenza per chi non si collegasse alla piattaforma in tali orari, che il 75% delle consegne aveva luogo in orario serale e non in orario diurno, ossia nelle ore più calde, che l'emergenza climatica doveva ritenersi ormai passata.

Sul *fumus boni iuris*.

Vanno, sotto il profilo del *fumus boni iuris*, esaminate le questioni della legittimazione processuale attiva e della rappresentanza processuale, oggetto di specifiche eccezioni spiegate dalla convenuta sia nel giudizio di merito che nella presente sede cautelare.

In primo luogo, secondo la prospettazione di [REDACTED], l'art. 48 d.lgs. n. 81/08 prevede che il RLST eserciti le competenze del RLS con riferimento alle aziende o unità produttive nelle quali non sia stato eletto o designato il RLS. Risultando, tuttavia, tale misura ritualmente designata nell'unità produttiva di Palermo, conseguirebbe il difetto di legittimazione processuale attiva del ricorrente, in qualità di RLST in rappresentanza delle province di Palermo e Trapani.

In secondo luogo, l'art. 50 d.lgs. cit. esclude la legittimazione a intervenire del RLST in favore dei lavoratori autonomi, essendo la relativa nomina obbligatoria solo in presenza di una struttura organizzativa che impieghi lavoratori subordinati.

Inoltre, il ricorrente risulta designato dalla Filcams Cgil quale rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale per le province di Palermo e Trapani per il comparto terziario all'interno dell'ente bilaterale terziario (Ebit), costituito dalle associazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL Commercio e cui aderisce la convenuta, che tuttavia è applicato da [REDACTED] ai soli dipendenti diretti, mentre per i lavoratori autonomi del comparto *food delivery*, quali i *rider*, il CCNL applicato, dal novembre del 2020, è il CCNL *Rider*.

Con riferimento al primo profilo di censura, l'art. 48 1° co. d.lgs. n. 81/08 prevede che «Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale di cui all'articolo 47, comma 3, esercita le competenze del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di cui all'articolo 50 e i termini e con le modalità ivi previste con riferimento a tutte le aziende o unità produttive del territorio o del comparto





di competenza nelle quali non sia stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza».

L'art. 47 3° co., espressamente richiamato dall'art. 48 1° co., testualmente recita: «Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell'ambito territoriale o del comparto produttivo secondo quanto previsto dall'articolo 48».

Indipendentemente dalla fondatezza della tesi difensiva prospettata dalla difesa del ricorrente in sede di discussione il 14/08/2025 - sintetizzabile nella circostanza che l'elezione del RLS, nella persona del sig. [REDACTED], dovrebbe ritenersi radicalmente nulla e priva di effetto, essendo avvenuta in violazione del disposto di cui all'art. 47 3° co., trattandosi di realtà produttiva che registrava la presenza di rappresentanze sindacali aziendali (RSA), nel cui ambito avrebbe dovuto, pertanto, avere luogo la nomina - si osserva come debba escludersi l'applicazione dell'art. 48 1° co. sulla base del mero raffronto testuale tra le due disposizioni invocate.

Il limite, in capo al RLST, all'esercizio delle prerogative di cui all'art. 50, tra cui, la proposizione di ricorsi alle autorità competenti «qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro» (cfr. lett. o), rappresentato dall'assenza di RLS designato o eletto, attiene esclusivamente alla figura del RLST «di cui all'articolo 47, comma 3», ovvero eletto o nominato nelle «aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori», regolando fattispecie diversa da quella odierna, nella quale si registrano requisiti dimensionali incompatibili con quelli indicati nel 3° comma (risultando pacificamente i dipendenti della sola unità produttiva di Palermo, all'atto della nomina del RLS, nel numero di 46).

Con riferimento al secondo profilo, pur non ravvisandosi elementi *ex art.* 2094 c.c., da cui inferire incidentalmente l'esistenza di un rapporto di subordinazione lavorativa dei *rider*, viene in considerazione il disposto di cui all'art. 2 1° co. d.lgs. n. 81/2015, secondo cui: «A far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente [anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro]. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante piattaforme anche digitali».





Tale norma è, dalla giurisprudenza, pacificamente applicata al rapporto di lavoro dei *rider*, in considerazione delle consuete modalità di svolgimento della prestazione e della matrice comune della predisposizione, ad opera dell'azienda committente, della turnistica e delle zone di partenza, della comunicazione degli indirizzi di consegna tramite applicazione e della predeterminazione dei tempi di consegna, nella quale si individua il parametro dell'eterorganizzazione della prestazione, la cui ricorrenza determina l'applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato (App. Torino, sez. lav., 4 febbraio 2019, n. 26).

L'estensione della disciplina tipica del rapporto di lavoro subordinato ai lavoratori che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore attraverso piattaforme anche digitali ha interessato, per altro, lo specifico segmento della sicurezza e dei livelli minimi di tutela, dando luogo all'applicazione delle prescrizioni del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (art. 47-*septies*, comma 3, d.lgs. 81/2015), con ordine di consegna dei dispositivi di protezione individuale contro il rischio di contagio da Covid-19 (Trib. Firenze, sez. lav., 1° aprile 2020, n. 886) e contro il rischio climatico (Trib. Palermo, 26 settembre 2022 n. 3350), l'imposizione di valutazione dei rischi da esposizione a ondate di calore, delle misure necessarie per preservare la salute dei *rider* e prevenire i rischi lavorativi e l'ordine di sottoposizione dei lavoratori a formazione e informazione *ex* artt. 36 e 37 d.lgs. n. 81/08 sui rischi correlati all'attività di consegna (Trib. Palermo, 18 agosto 2022, n. 29826).

Né osta all'applicazione della normativa di tutela di cui al d.lgs. n. 81/08, mediata dall'art. 2 d.lgs. n. 81/15, la circostanza che, a decorrere dal maggio del 2025, la convenuta abbia riorganizzato il proprio sistema operativo, eliminando la necessità di prenotazione degli *slot* da parte dei *rider* e abolendo qualsiasi sistema di valutazione premiale, rendendo in ultima analisi il collegamento all'applicazione del tutto libero e incondizionato.

Il nuovo sistema di c.d. *free log in*, implementato dal maggio del 2025, prevede comunque la necessità di scaricare un programma attraverso il quale ricevere le istruzioni dal sistema, collegandosi alla piattaforma attraverso un sistema di riconoscimento personalizzato (doc. 22 fascicolo parte ricorrente), al fine di consentire l'abbinamento a una richiesta di consegna gestita in via automatizzata, sulla base di un meccanismo di geolocalizzazione, nel contesto di criteri di gestione della consegna e conduzione delle varie fasi dell'attività declinati dalla società committente (cfr. docc. 25, 26 e 27 fascicolo parte ricorrente).





Se, dunque, la revisione del sistema operativo elide i profili attinenti all'eterodirezione della prestazione, tipici della subordinazione, persistono gli indici giurisprudenziali riassunti da App. Torino, sez. lav., 4 febbraio 2019, n. 26, e in particolare l'elemento dell'eteroorganizzazione della prestazione ad opera del committente, sufficienti a dare luogo all'applicazione della norma di cui all'art. 2 d.lgs. n. 81/15, *a fortiori* alla luce dell'eliminazione delle caratteristiche descrittive [*anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro*], ad opera del d.l. n. 101/19, che ne ha precisato e, al contempo, esteso l'ambito di applicazione.

Con riferimento, infine, al terzo profilo, è innegabile che il comparto di designazione del  sia quello dei lavoratori dipendenti del terziario. Più in particolare, lo stesso risulta individuato dalla Filcams Cgil quale RLST per le province di Palermo e Trapani (doc. 1 fascicolo parte ricorrente) all'interno dell'Ente Bilaterale Terziario (EBiT), costituito dalle associazioni datoriali (Confcommercio) e dalle organizzazioni sindacali (Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil) stipulanti il CCNL terziario distribuzione e servizi (doc. 2 fascicolo parte ricorrente), applicato dalla società convenuta ai propri dipendenti. Lo stesso sembrerebbe, dunque, sprovvisto di rappresentanza istituzionale con riferimento alla platea di lavoratori del comparto *delivery*, la cui prestazione risulta eteroorganizzata, assoggettati alla disciplina del CCNL Assodelivery.

Purtuttavia l'estensione, attraverso la norma c.d. ponte di cui all'art. 2 d.lgs. n. 81/15, dell'assetto di tutele e prerogative in tema di sicurezza sul lavoro di cui al d.lgs. n. 81/08, non può che avvenire per il tramite di una figura rappresentativa già esistente e operativa, quale il RLST, idonea a sostenere il confronto e l'interlocazione intraziendale, ed assumere le opportune iniziative giurisdizionali *ex art. 50 lett. o)*, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori impiegati nel comparto del *food delivery*.

La natura «vicaria» o «surrogatoria» della rappresentanza del RLST ricorrente in tale settore appare, per altro, oggetto di specifico rilievo da parte di questo giudice a margine della prima udienza del procedimento di merito, celebrata in data 6/6/2025, laddove si invitavano le parti, all'esito del tentativo di conciliazione, a sostenere un confronto finalizzato a una soluzione conciliativa della controversia, «invitando in particolare parte resistente a consentire la nomina di un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST) ad opera dei *riders* impiegati presso la società o, alternativamente, la designazione del medesimo da parte delle organizzazioni comparativamente più rappresentative» e, solo in assenza di iniziative volte a garantire una rappresentanza diretta, al «riconoscimento dell'attuale RLST quale rappresentante della categoria dei *riders*».





Appare, dunque, ragionevole concludere, a una delibazione sommaria connaturata alla natura urgente e cautelare del procedimento *ex art. 669-quater c.p.c.*, nel senso che l'odierno ricorrente RLST  sia pienamente legittimato, sotto il profilo processuale e della rappresentanza sostanziale, a richiedere l'attivazione delle tutele di cui all'art. 50 d.lgs. n. 81/08 a garanzia del diritto, costituzionalmente garantito, alla salute e sicurezza dei *rider*.

Sul periculum in mora.

È fatto notorio e incontestato che la categoria dei *rider* sia particolarmente esposta, nel periodo estivo, a ondate di calore ed eventi climatici estremi, non ritenendo le committenti di sospendere l'attività di consegna in concomitanza con tali contingenze climatiche e ambientali. Risulta, inoltre, che le elevate temperature e, correlativamente, gli eventi connessi all'innalzamento delle stesse, siano soggetti a progressiva ingravescenza negli anni (cfr. carta delle temperature del centro europeo di climatologia sub doc. 29-*bis* fascicolo parte ricorrente), determinando la perduranza di temperature tipicamente estive anche nel mese di settembre.

È intuitivo come tale fenomeno sia destinato a impattare soprattutto sulle categorie di lavoratori che rendono la prestazione in luoghi aperti – non di rado in grandi città, dove le particolari condizioni urbanistiche determinano un ulteriore aumento delle temperature e della percezione del calore – e in orari diurni, producendosi in intensi sforzi fisici, come nel caso dei ciclofattorini. L'effetto combinato dell'umidità, del calore e dello sforzo fisico in aree non ombreggiate e asfaltate espone, dunque, i *rider* a una condizione di particolare *stress* e affaticamento, che opera in termini immediatamente pregiudizievoli sulla sicurezza e salute degli stessi sotto un duplice profilo.

Da un lato, difatti, lo *stress* da *discomfort* termico è, secondo la letteratura di settore, causa di «disattenzioni nei lavoratori durante lo svolgimento di mansioni a rischio, rendendo più probabile l'accadimento di infortuni» (R. Bevilacqua, *raccolta studi INAIL, salute sicurezza, sostenibilità: le sfide della rivoluzione industriale, cambiamenti climatici e sicurezza sul lavoro: una sintesi della bibliografia*, 2025). Dall'altro, le elevate temperature, ove non gestite con adeguate contromisure, costituiscono causa diretta di rischi per la salute, potendo esitare in eventi di rilievo clinico quali collasso, disidratazione e sincopi.

Tale condizione appare, per altro, ben nota alla società committente che, in concomitanza con l'avvento della stagione estiva, ha fornito tramite l'*app* in uso ai *rider* indicazioni operative sulla migliore gestione dei rischi climatici, suggerendo di restare idratati bevendo molta acqua durante il giorno, di indossare abiti leggeri e traspiranti che forniscano protezione al sole, cappello, occhiali da sole, di





applicare creme solari e di osservare pause utilizzando spazi climatizzati. Nel documento di ricognizione dei principali rischi correlati all'attività dei lavoratori autonomi – *riders* e relative misure di tutela, integrato a seguito dell'ordine giudiziale *inaudita altera parte* (cfr. doc. 26 fascicolo parte resistente),  ha individuato specifiche precauzioni a seconda delle particolari modalità di esecuzione della prestazione, suggerendo le principali misure protettive da adottare a cura del lavoratore, e dispensando ulteriori consigli, quali comunicare a persona di fiducia gli orari di esecuzione di consegne, effettuare frequenti interruzioni operative in zone ombreggiate, interrompere l'attività all'insorgere di sintomatologia, tenere con sé un *kit* per la gestione del calore con bottiglia termica, bustine di sali minerali e crema solare.

Non condivisibili appaiono gli argomenti enunciati dalla resistente in memoria di costituzione al fine di confutare la ricorrenza dell'estremo del *periculum in mora*.

Tralasciando le inconsistenti deduzioni, come quella che vorrebbe la cessazione dell'emergenza climatica sulla base delle previsioni meteo registrate a inizi agosto, e le valutazioni empiriche circa l'assenza di episodi di malessere da caldo nella platea di *rider* collaboranti con la società, deve osservarsi come l'assenza del *periculum* non possa individuarsi nella presunta libertà di autodeterminazione di cui i *rider* godrebbero, in quanto lavoratori autonomi, con piena facoltà di non lavorare nelle giornate o negli orari più caldi, o nel dato statistico secondo cui il 75% delle consegne avverrebbe in orario serale, residuando un 25% di consegne nel servizio di pranzo e nelle ore più calde della giornata.

La prima osservazione collide, difatti, con la constatazione che la libertà di autodeterminazione lavorativa rischia di tradursi in mera astrazione per quelle categorie di lavoratori, quali i ciclofattorini addetti alle consegne che, pur formalmente inquadrati quale autonomi, risultano caratterizzate da bassa specializzazione e da livelli di compenso, ispirato al sistema del c.d. cottimo misto (cfr. artt. 47-*quater* d.lgs. n. 81/15 e 11 CCNL Assodelivery e Ugl-Rider), a malapena sufficienti a garantire a sé e al proprio nucleo familiare un'esistenza libera e dignitosa, che di fatto impongono di rendere con continuità la prestazione, anche nei periodi caratterizzati da condizioni climatiche e ambientali avverse.

In merito all'assunta concentrazione del nucleo essenziale di consegne in orari serali, coincidenti con gli orari destinati alla cena, si osserva come le temperature medie registrate, nei periodi interessati da emergenza climatica, impongano di considerare con assoluto rigore la tutela della salute e sicurezza dei ciclofattorini anche in tali fasce orarie, ferma restando la necessità di preservare le esigenze nelle più calde ore diurne, nelle quali si registra comunque una quota non trascurabile di consegne.





Né appaiono sufficienti a elidere i profili di ricorrenza del *periculum in mora* le determinazioni organizzative adottate a seguito e in conseguenza del decreto *inaudita altera parte* del 8/7/2025. Ferma restando, difatti, la natura interinale del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 669-*sexies* 2° co. c.p.c., destinato alla conferma, modifica o revoca alla luce della valutazione, nel contraddittorio delle parti, dei requisiti del *fumus* e *periculum*, deve osservarsi come l'esecuzione del provvedimento reso da questo giudice da parte di [REDACTED], nelle more della convocazione delle parti appaia, sulla base di quanto meglio argomentato *infra*, largamente incompleta e insufficiente.

Sulle concrete misure attuative dell'ordine giudiziale.

Ricorrendo, pertanto, gli estremi del *fumus* e *periculum*, il provvedimento del 08/07/2025 deve essere confermato, con le opportune integrazioni e specificazioni, in considerazione dell'esistenza, sul punto, di controversia tra le parti, giustificativa di un intervento giudiziale volto a definire le modalità attuative ai sensi dell'art. 669-*duodecies* c.p.c.

Nel provvedimento, si è innanzitutto disposta la convocazione, con effetti immediati, del Sig. [REDACTED] nella sua qualità di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale per il comparto terziario di Palermo e Trapani, al fine di avviare con lo stesso un immediato confronto e una consultazione preventiva sui rischi per la salute e sicurezza dei *rider* derivanti dalle ondate di calore, tenuto conto dell'età, del genere, della condizione di maternità e gravidanza, della provenienza geografica e della tipologia contrattuale.

La documentazione versata in atti certifica l'intervenuta interlocuzione tra le parti in occasione di un primo incontro, il 24/7/2025, e di un secondo incontro, alla presenza di consulenti di parte, esperti in materia di salute e sicurezza, il successivo 30/7/2025. Vi è, inoltre, traccia dell'invio di rilievi critici ad opera del ricorrente il 4/8/2025 ai quali la società, alla data del 14/08/2025, non aveva ancora fornito riscontro (cfr. docc. 1, 2 e 3 produzione documentale di parte ricorrente del 11/08/2025).

Appare, dunque, opportuno, anche alla luce della necessità di disporre l'integrazione del DVR, sollecitare la prosecuzione dell'interlocuzione tra le parti, ordinando una nuova immediata convocazione del RLST che, in ragione dell'enunciata natura vicaria della rappresentanza dal medesimo svolta e dalla natura tecnica degli argomenti oggetto di confronto, potrà nuovamente avere luogo alla presenza di un consulente di fiducia, esperto nella materia della salute e sicurezza, designato dal RLST.

Va, del pari, accolta la richiesta di integrazione del documento di valutazione dei rischi (DVR) con riferimento ai rischi per la salute e sicurezza dei *rider* derivanti dalle ondate di calore, tenuto conto





dell'età, del genere, della condizione di maternità e gravidanza, della provenienza geografica e della tipologia contrattuale, con indicazione delle misure, anche organizzative, idonee a eliminare e/o ridurre i rischi.

Sul punto, parte resistente assume che, pur in assenza di alcun obbligo, rientrando i *rider* nella categoria dei lavoratori autonomi, il DVR adottato dalla società, costantemente aggiornato, conterrebbe una sezione espressamente dedicata, nella quale risulterebbero contemplati anche i rischi climatici a carico dei *rider*. Risulterebbe, inoltre, elaborato un documento «Ricognitivo dei rischi correlati all'attività dei lavoratori autonomi», (sub. doc. 27 fascicolo parte resistente), trasmesso alla parte ricorrente a mezzo PEC in data 24/7/2025, redatto sotto la supervisione medica del dott. [REDACTED], aggiornato con l'inserimento alle pagg. 47-51 delle «raccomandazioni particolari in caso di condizioni ambientali di caldo intenso e esposizione al sole prolungata».

Osserva, sul punto, il giudicante come né l'uno né l'altro documento rispondano ai criteri di forma e di sostanza prescritti dagli artt. 28 e 29 d.lgs. n. 81/08, non presentando il contenuto di dettaglio di cui all'art. 28 co. 2 lett. a)-f), né la sottoscrizione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente, sia pure ai fini dell'apposizione di data certa al documento. La società sarà, pertanto, tenuta a provvedere con urgenza all'inserimento nel DVR di un'apposita sezione, sentito il RLST, concernente i rischi climatici da ondate di calore, sulla base dei criteri formali e sostanziali dettati dagli artt. 28 e 29 d.lgs. n. 81/08.

Nel provvedimento del 08/07/2025 si ordinava alla società di «mettere a disposizione dei *riders* adeguati dispositivi di protezione e idoneo abbigliamento protettivo, somministrando ai medesimi forme di adeguata idratazione, creme protettive e sali minerali»

La società, in sede di costituzione, ha dato conto di aver introdotto, in accordo con Asso Delivery, un contributo per il rimborso di: ○ Acqua, 0,10 euro per ogni consegna completata con temperature superiori o uguali ai 32 °C nei mesi di luglio, agosto e fino al 15 settembre; ○ Sali minerali, 0,50 euro per ogni giorno in cui viene completata almeno una consegna con temperature superiori o uguali ai 32 °C nei mesi di luglio, agosto e fino al 15 settembre; ○ Borraccia, 5,00 euro (*una tantum*) nel caso in cui venisse completata almeno una consegna in presenza di temperature superiori o uguali ai 32 °C nei mesi di luglio, agosto e fino al 15 settembre.

Le misure adottate dalla società risultano in evidenza inadeguate e inosservanti dell'ordine giudiziario.





La società non ha, incontestatamente, inteso fornire ai *rider* adeguati dispositivi di protezione, abbigliamento protettivo e creme solari in ottemperanza dell'ordine che va, pertanto, reiterato e adeguatamente specificato.

Nei suggerimenti operativi forniti tramite *app* ai *rider* (doc. 38 fascicolo parte ricorrente), la società invita, in occasione delle consegne eseguite nei mesi estivi, a vestirsi «con indumenti leggeri e traspiranti che forniscano protezione dal sole, come un cappello, occhiali da sole e crema solare» quali misure necessarie a rimanere freschi ed evitare colpi di calore. Nel documento ricognitivo dei rischi sub doc. 27 fascicolo parte ricorrente la società comunica: «Si consiglia l'uso di occhiali con protezione UV» e «Si consiglia di proteggere le braccia e il volto dai raggi solari tramite creme».

Secondo il modello c.d. *worklimite*, adottato a riferimento dall'INAIL, dal Ministero della Salute e da plurime ordinanze regionali (doc. 23 fascicolo intervento) i dispositivi di protezione necessari per contrastare i rischi da irraggiamento negli orari di esposizione al caldo sono occhiali da sole con filtri UV adeguati avvolgenti o con protezione laterale e crema solare ad alta protezione.

Appare, dunque, opportuno individuare, quale dotazione protettiva minima da fornire ai *rider*, un cappello con visiera, utile sia per coloro che provvedono a consegne senza l'utilizzo di mezzi che per coloro che utilizzano mezzi a pedali o motorizzati, prevedenti l'utilizzo di caschi protettivi, nelle pause di attesa tra una consegna e l'altra, occhiali da sole con filtri UV e creme solari ad alto fattore protettivo (≥ 30).

In merito alla controversa questione della fornitura di mezzi di adeguata idratazione (acqua e sali minerali), ritiene il giudicante di non dare seguito alla richiesta di parte ricorrente, che assume la necessità di ordinare alla società l'allestimento di punti di distribuzione di acqua e sali minerali nei quartieri delle città interessate, raggiunti dal servizio di consegna. Siffatto ordine, alla luce della capillarità del servizio di consegna e dell'assenza di unità produttive, distribuite sul territorio interessato, risulterebbe difatti profondamente disfunzionale ed eccessivamente gravoso per la società resistente.

L'ordine di consegna di dispositivi di protezione, eventualmente da effettuare presso i c.d. *Glovo center*, può trovare accoglimento con riferimento a quei presidi da distribuire *una tantum* (cappello, occhiali da sole, borraccia) o con contenuta periodicità (creme solari e sali minerali idrosolubili), ma non con riferimento all'acqua, soluzione che presupporrebbe l'allestimento di un servizio *ad hoc* non praticabile sotto il profilo organizzativo né sostenibile sotto quello economico, per le ragioni dianzi esposte.





Appare, dunque, preferibile la determinazione aziendale di erogare un contributo monetario per l'acquisto di acqua, parametrato al numero di consegne – atteso che le esigenze di idratazione aumentano in ragione dello sforzo profuso oltre che delle condizioni climatiche - e, trattandosi di misura cautelare richiesta al fine di contrastare l'emergenza climatica nel periodo estivo, subordinato alla registrazione di determinate temperature minime. Tale soluzione, anche in ragione della misura fissa e non progressiva e dell'importo contenuto del contributo, non appare assumere la stigmatizzate caratteristiche di premialità, né risulta passibile di incentivare le consegne nei periodi più caldi della giornata.

Le temperature minime per l'erogazione del contributo (32°C) e l'importo determinato dalla società, nella misura di € 0,10 a consegna, appaiono tuttavia non congrui.

Nelle indicazioni fornite da INAIL in data 7/6/2017 (doc. 17 fascicolo intervento volontario) e dalla *European Agency for Safety and Health at Work* (cfr. doc. 10 ricorso 669-*duodecies*) viene evidenziato come la necessità di idratazione e reintegrazione di sali da ipersudorazione si manifesti, in particolare, in condizioni di lavoro a partire dai 25°C e richieda l'assunzione di un litro di acqua circa per ogni ora. Le medie di consegne nella zona geografica di pertinenza, riferite dalle parti a seguito di richiesta di chiarimenti in sede di discussione, sono pari a circa 2 consegne per ora in orari diurni e a circa 4/5 consegne per ora in orari serali. Il costo al dettaglio di una bottiglia di acqua refrigerata da 0,5 l. si aggira all'incirca in 1,00 €. Alla luce del complesso di tali elementi, si ritiene di determinare il contributo per l'acquisto di acqua nella misura di € 0,30 per ogni consegna completata con temperature superiori o uguali a 25°C.

Va, da ultimo, dichiarata inammissibile la richiesta di condanna della parte resistente al pagamento di una *astreinte* nella misura di € 100,00 per ogni *rider* della città di Palermo e Trapani che abbia effettuato una consegna negli ultimi 30 giorni per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione delle misure attuative, decorsi tre giorni dalla notifica del decreto *ex art. 669-duodecies c.p.c.*

Sul punto è sufficiente richiamare il disposto dell'art. 614-*bis* c.p.c., norma di riferimento dell'ordinamento processualciviltistico in tema di misure di coercizione indiretta, che consente di determinare una somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento giudiziale che, al comma 5, prevede: «Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle controversie di lavoro subordinato pubblico o privato e ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 409».





Trattandosi di procedimenti cautelari in corso di causa la liquidazione delle spese è riservata all'esito del giudizio di merito.

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso *ex art. 669-quater c.p.c.* proposto da [REDACTED]

Ordina a [REDACTED] s.r.l.

- l'immediata riconvocazione del Sig. [REDACTED] nella sua qualità di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST) per il comparto terziario di Palermo e Trapani, alla presenza di esperti, designati dalle parti, in materia di salute e sicurezza, al fine di proseguire il confronto e la consultazione preventiva sui rischi per la salute e sicurezza dei *rider* derivanti dalle ondate di calore, tenuto conto dell'età, del genere, della condizione di maternità e gravidanza, della provenienza geografica e della tipologia contrattuale;
- l'integrazione del documento di valutazione dei rischi (DVR) mediante inserimento di apposita sezione relativa ai rischi per la salute e sicurezza dei *rider* derivanti dai rischi climatici legati alle ondate di calore sulla base dei criteri formali e sostanziali dettati dagli artt. 28 e 29 d.lgs. n. 81/08;
- la fornitura a ciascun *rider* di cappello con visiera, occhiali da sole con filtri UV, creme solari ad alto fattore protettivo (≥ 30), borraccia termica e sali minerali idrosolubili e l'erogazione di un contributo per il rimborso di acqua pari a € 0,30 euro per ogni consegna completata con temperature superiori o uguali a 25° C;

dichiara

- inammissibile la richiesta di condanna al pagamento di una *astreinte* avente capacità dissuasiva nella misura di € 100,00 per ogni rider della città di Palermo e Trapani che abbia effettuato una consegna negli ultimi 30 giorni per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione delle misure attuative, decorsi tre giorni dalla notifica del decreto *ex art. 669-duodecies c.p.c.*

riserva

- al giudizio di merito la liquidazione delle spese del presente procedimento cautelare.

Si comunichi alle parti.

Milano, 18/8/2025

Il Giudice
Antonio Lombardi



